

dossier

XIX Legislatura

9 ottobre 2026

Riunione interparlamentare promossa dalla Sottocommissione per le questioni fiscali del PE (FISC) sul tema: "La tassazione degli individui con patrimoni netti elevati e un possibile 28° regime fiscale per le imprese dell'UE"

Bruxelles, 12 ottobre 2026



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

XIX LEGISLATURA

Documentazione per le Commissioni

RIUNIONI INTERPARLAMENTARI

Riunione interparlamentare promossa dalla
Sottocommissione per le questioni fiscali del PE
(FISC) sul tema: "La tassazione degli individui con
patrimoni netti elevati e un possibile 28° regime
fiscale per le imprese dell'UE"

Bruxelles, 12 ottobre 2026

SENATO DELLA REPUBBLICA

SERVIZIO STUDI

SERVIZIO DEGLI AFFARI INTERNAZIONALI
UFFICIO DEI RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI
DELL'UNIONE EUROPEA

N. 189

CAMERA DEI DEPUTATI

SERVIZIO PER I RAPPORTI CON
L'UNIONE EUROPEA

N. 112



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706 2451 - studi1@senato.it - ✉ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 189

SERVIZIO DEGLI AFFARI INTERNAZIONALI

Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione Europea

TEL. 06 6706 5785 – affeuropei@senato.it



SERVIZIO PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA

TEL. 06 6760 2145 – rue_segreteria@camera.it - ✉ [@CD_europa](https://www.instagram.com/CD_europa) - europa.camera.it.

Dossier n. 112

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

ORDINE DEL GIORNO

INTRODUZIONE..... 1

**SESSIONE I – LA TASSAZIONE DEGLI INDIVIDUI CON PATRIMONI
NETTI ELEVATI 3**

Dimensione statistica del fenomeno..... 3

Il ruolo della tassazione 5

La tassazione della ricchezza nell’Unione europea..... 7

Ipotesi di azione coordinata dell’UE 12

Dibattito internazionale 13

**SESSIONE II - UN POSSIBILE 28° REGIME FISCALE PER LE IMPRESE
DELL’UE 15**

La proposta della Commissione europea 15

La posizione del Parlamento europeo 18

Lo studio “Feasibility of a 28th Tax Regime and Its Potential to Support
EU Competitiveness” 19

INTRODUZIONE

La **FISC** è una sottocommissione sulle questioni fiscali della [Commissione affari economici e monetari](#) (ECON) del Parlamento europeo.

È stata istituita su base permanente con la [decisione del 18 giugno 2020](#)¹, che ne ha individuato la competenza sulle **questioni fiscali**, con particolare riferimento alla **lotta alla frode**, all'**evasione** e all'**elusione**, nonché alla **trasparenza** finanziaria. È composta di [30 membri](#). Il presidente è [Pasquale Tridico](#) (Il gruppo della Sinistra al Parlamento europeo - Italia - Movimento 5 Stelle, v. il suo [messaggio di benvenuto](#) sul sito Internet della Sottocommissione).

La Sottocommissione conduce [audizioni](#) sui temi di propria competenza e pubblica una [newsletter](#) periodica, la cui edizione più recente risale al [luglio 2026](#). Organizza su base annuale un momento di incontro e confronto con i Parlamenti nazionali all'interno dei **Tax symposium**, l'ultimo dei quali ha avuto luogo a [marzo 2025](#).

La **delegazione del Parlamento italiano** è composta dai deputati [Mauro Del Barba](#) (Italia Viva-Casa Riformista) e [Enrica Alifano](#) (Movimento 5 Stelle).

¹ Si veda anche l'[allegato VI; parte VI, comma 2](#) del Regolamento del Parlamento europeo. In passato si sono occupate di tassazione alcune Commissioni temporanee, tra cui il [Comitato per le decisioni fiscali e altre misure simili per natura o effetto \(TAXE\)](#) e la [Commissione d'inchiesta PANA](#)¹, entrambi operativi nel corso dell'8ª Legislatura europea (2014-2019).

SESSIONE I – LA TASSAZIONE DEGLI INDIVIDUI CON PATRIMONI NETTI ELEVATI

Gli [organizzatori](#) mettono in luce che negli ultimi tre decenni la concentrazione della ricchezza è diventata una caratteristica strutturale del panorama economico europeo, in cui i soggetti estremamente ricchi contribuiscono al finanziamento dei sistemi di welfare in misura inferiore a quanto sarebbe equo. Segnalano inoltre che per affrontare questa sfida, la Sottocommissione FISC sta avviando i lavori su una relazione di iniziativa propria riguardante la tassazione degli individui con patrimoni netti elevatissimi (HNWI, acronimo dell'inglese high-net-worth individuals)².

In un contesto in cui i governi dei Paesi membri dell'Unione affrontano pressioni di spesa crescenti – relative tra l'altro alla realizzazione della duplice transizione e alla crescente domanda di risorse per la difesa – la concentrazione della ricchezza e il mancato gettito che ne deriva hanno determinato una rinnovata attenzione all'equilibrio tra tassazione del reddito e del patrimonio per incrementare il contributo dei patrimoni elevati.

La [Commissione europea](#) conferma che a fronte dell'emergere di nuove forme di ricchezza, della crescente concentrazione di quest'ultima e dell'invecchiamento della popolazione la progressività dei sistemi fiscali dell'UE potrebbe essere compromessa qualora questi si fondino prevalentemente sul reddito da lavoro.

Per un approfondimento relativo al ruolo della tassazione della ricchezza nel cd. *tax mix* si rinvia al Dossier, curato dai servizi di documentazione di Camera e Senato, “Conferenza interparlamentare sulla tassazione nell'UE”, [n. 111/DE](#), marzo 2025, pag. 15 – 23.

Dopo un'introduzione che illustra la dimensione del fenomeno, la presente scheda ricostruisce il dibattito in corso in seno alle istituzioni dell'UE, con cenni anche ai principali sviluppi a livello internazionale.

Dimensione statistica del fenomeno

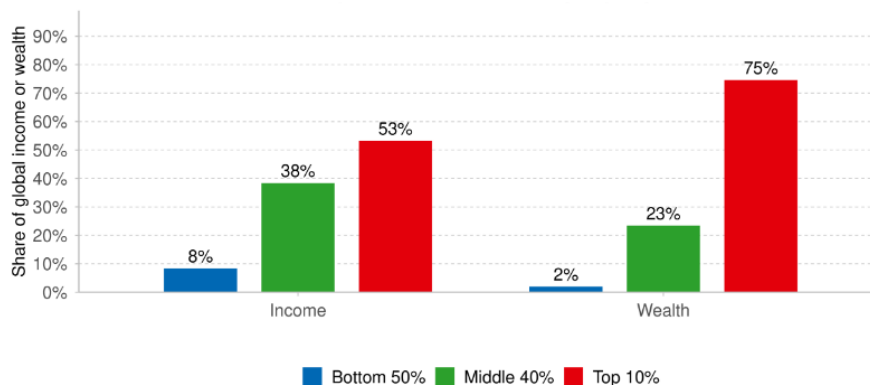
L'elevata disuguaglianza di reddito e ricchezza è considerata una delle principali sfide del mondo contemporaneo³.

Il [World inequality report 2026](#)⁴ (WIP) riferisce che a livello globale il 10% della popolazione con i redditi più alti guadagna più del restante 90% e possiede 3/4 della ricchezza globale, mentre la metà più povera percepisce meno del 10% del reddito globale e detiene il 2 % della ricchezza.

² Si segnala che nel dicembre 2025 la Sottocommissione FISC ha condotto un'audizione sulla tassazione degli HNWI. La relativa [documentazione](#) è disponibile sul sito Internet del PE.

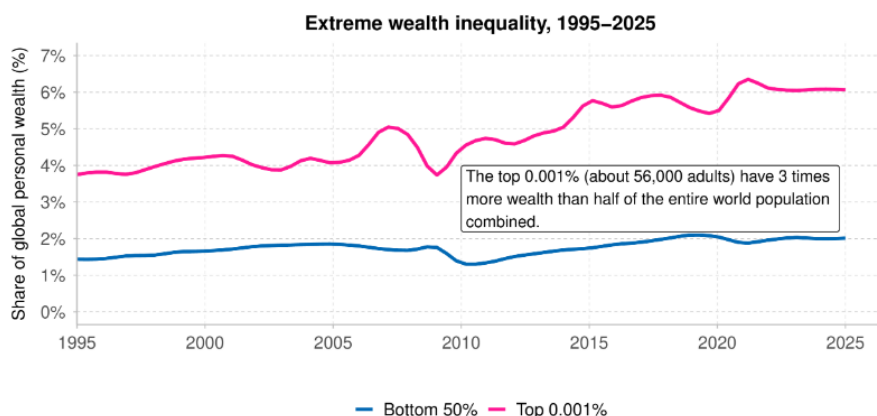
³ In questo senso International Monetary Fund (FMI), “[How to tax wealth](#)”, Note 24/01, 2024.

⁴ Il rapporto è pubblicato dal [World Inequality Lab](#), centro di ricerca e studio sulle disuguaglianze e le politiche pubbliche che promuovono giustizia sociale, economica e ambientale.



Quota del reddito o della ricchezza globale per gruppo. Fonte. [World inequality report, 2026](#).

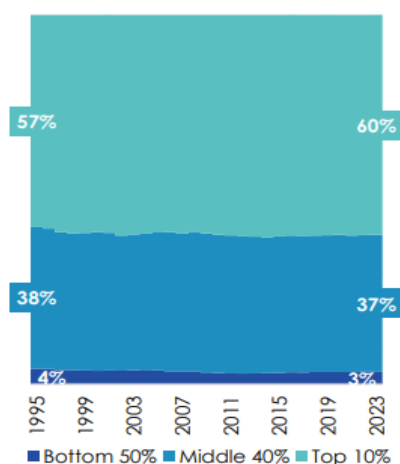
La disuguaglianza appare ancora maggiore considerando che il solo 0,001% più ricco – meno di 60.000 multimilionari – controlla una ricchezza tre volte superiore a quella di metà dell'umanità. La quota di ricchezza da essi detenuta (linea magenta nel grafico che segue) è cresciuta costantemente, passando da quasi il 4% nel 1995 a più del 6% nel 2025.



Disuguaglianza estrema nella ricchezza, 1995-2025. Fonte. [World inequality report, 2026](#).

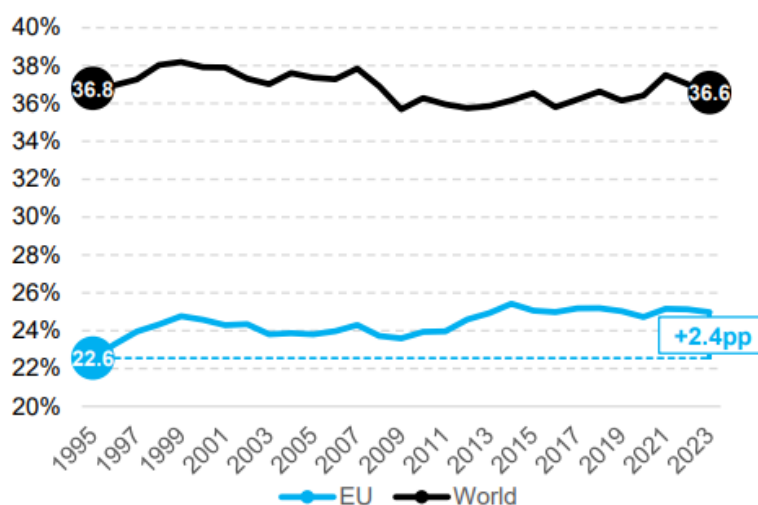
Uno [studio](#) della Commissione conferma che la concentrazione della ricchezza caratterizza anche il **panorama europeo**: la ricchezza privata è cresciuta soprattutto a beneficio del 10 % dei più abbienti (area celeste del grafico che segue).

Lo studio riporta che tale dinamica è riscontrabile nella maggior parte degli Stati membri sebbene livelli e traiettorie varino a seconda di strutture istituzionali, demografiche e di mercato.



Distribuzione della ricchezza nell'UE, 1995–2023. Fonte: [Commissione europea](#).

Anche nell'UE il ceto medio ha registrato incrementi più contenuti rispetto ai soggetti più abbienti, che hanno costantemente accresciuto la propria quota di ricchezza complessiva. Nel continente europeo però il ruolo limitato delle imprese ad alta crescita e sistemi maggiormente redistributivi hanno impedito l'emergere di fortune smisurate.



Quota di ricchezza dell'1 % più ricco nell'UE (linea azzurra) e nel mondo (linea nera), 1995–2023. Fonte: [Commissione europea](#)

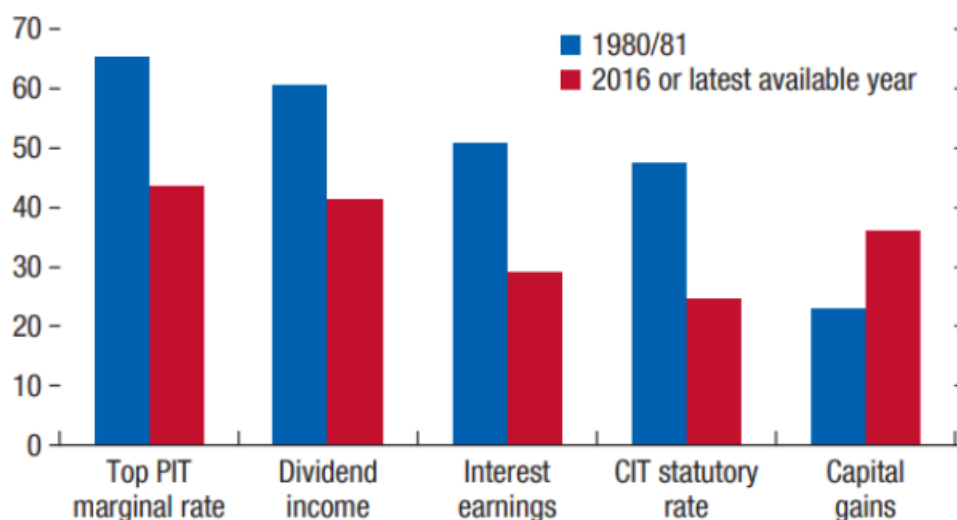
Il ruolo della tassazione

Il citato [studio](#) dell’FMI argomenta che una politica fiscale ben progettata consente di mitigare le disuguaglianze, raggiungendo i livelli più elevati di ricchezza attraverso la tassazione progressiva di redditi elevati e patrimonio.

Secondo uno [studio](#) del Parlamento europeo (PE) misure quali la tassazione del patrimonio sono altresì in grado di mitigare il processo di autoalimentazione

dell'accumulazione patrimoniale. Quest'ultimo deriva dalla diversa composizione del patrimonio dei meno abbienti – che detengono soprattutto beni immobili – e dei più ricchi, i quali invece possono investire in strumenti finanziari più rischiosi, che offrono rendimenti più elevati e consentono di minimizzare gli oneri fiscali attraverso strategie di pianificazione fiscale aggressiva.

L'FMI rileva che nel corso degli ultimi decenni le aliquote fiscali sulla ricchezza sono generalmente diminuite in tutto il mondo. Per le economie dell'OCSE le imposte sui redditi da capitale sono scese a livello non solo societario ma anche individuale, sia sui dividendi che sugli interessi.



Aliquote massime dell'imposta sul reddito (medie OCSE in percentuale). Fonte: [Fondo monetario internazionale](#)

Lo studio individua le **principali modalità** attraverso cui la leva fiscale può essere utilizzata per incrementare il prelievo a carico dei soggetti più ricchi. Tra queste si segnalano la tassazione:

- 1) del patrimonio netto, che può avere luogo con cadenza periodica (imposta patrimoniale), occasionalmente (imposta straordinaria sul capitale) oppure al momento del trasferimento della ricchezza (imposte su donazioni e successioni);
- 2) dei flussi di reddito generati dalla ricchezza (redditi da capitale, una parte dei quali deriva da plusvalenze);
- 3) una combinazione dei due elementi sopra citati: ad esempio tassando un'aliquota minima di reddito (che può includere le plusvalenze non realizzate) in caso di patrimonio superiore ad una determinata soglia.

Una difficoltà comune a tutti gli approcci è che, come accennato, i più abbienti sono in grado di adottare **strategie di riduzione del carico fiscale**, quali lo spostamento dei redditi all'interno del Paese o in altra giurisdizione fiscale per sfruttare i differenziali di tassazione. Tali comportamenti possono configurarsi come legali (elusione fiscale, che sfrutta la mancanza di

neutralità del sistema tributario) o illegali (evasione, attuata tipicamente occultando la ricchezza, ad esempio tramite conti bancari *offshore* o strutture societarie complesse).

L’FMI segnala che progressi tecnologici e scambio automatico di informazioni a livello transfrontaliero aprono nuove opportunità di tassazione del reddito tramite il miglioramento dell’attività di accertamento.

La tassazione della ricchezza nell’Unione europea

Uno [studio](#) della Commissione europea (aprile 2026) ha esaminato le varie, possibili forme di tassazione del patrimonio, analizzandone possibili benefici e eventuali limiti. Segue una breve sintesi del suo contenuto

Ad esito di un’analisi dei sistemi giuridici e fiscali dei Paesi membri, lo studio restituisce l’immagine di un sistema:

eterogeneo in termini di uso e configurazione delle imposte sul patrimonio, con regimi fiscali disomogenei e opportunità di pianificazione fiscale transfrontaliera;

carente in termini di gettito, con entrate poco significative e in calo per l’effetto combinato di soglie elevate, ampie agevolazioni ed esenzioni, regimi di favore e, in alcuni casi, aliquote decrescenti. Tali scelte di impostazione hanno inoltre ridotto le basi imponibili e limitato la progressività;

passibile di miglioramento. Livelli più alti di conformità e migliore capacità di riscossione sono collegati a registri patrimoniali completi, meccanismi solidi di comunicazione dei dati, efficace scambio automatico di informazioni, digitalizzazione delle amministrazioni fiscali e unità specializzate nella gestione degli HNWI.

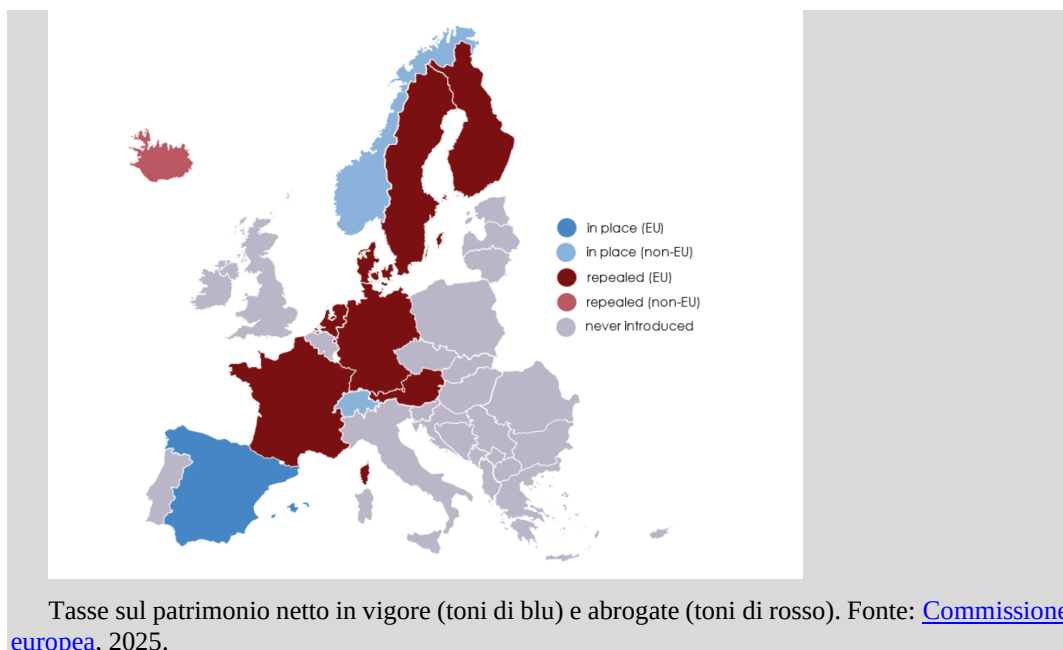
Tassa sul patrimonio netto

Caratterizzata da un’ampia base imponibile e applicata su base periodica (non *una tantum*), l’imposta sul patrimonio netto⁵ è ritenuta da [Commissione](#) e [Servizio studi](#) del PE uno strumento in grado di favorire equità e efficienza⁶.

In una prospettiva storica, uno [studio dell’OCSE](#) ricorda che tra il 1990 e il 2017 un gran numero di Paesi ha progressivamente abolito imposte sul patrimonio netto fino ad allora in vigore. L’abrogazione generalizzata è stata dovuta tra l’altro a considerazioni di efficienza, al mancato raggiungimento degli obiettivi redistributivi e al gettito contenuto. Attualmente tasse di questo tipo sono in vigore in Spagna (unico Stato membro dell’UE), Svizzera e Norvegia.

⁵ La [Commissione specifica](#) che in termini generali, il patrimonio netto individuale può essere definito come la somma delle attività finanziarie e non finanziarie, al netto delle passività. Tale definizione non include il capitale umano, sociale o culturale.

⁶ Si veda anche: United Nations, department of economic and social affairs, [Net wealth taxes: how they can help fight inequality and fund sustainable development](#), 2024.



Nel tirare le somme delle esperienze nazionali, la [Commissione](#) conclude che le imposte sul patrimonio netto possono favorire mobilitazione delle entrate e progressività a condizione che si basino su:

- 1) basi imponibili ampie e coerenti e soglie elevate, così da tassare esclusivamente ai più abbienti;
- 2) solide strutture amministrative (registri patrimoniali completi, sistemi di comunicazione dei dati da parte di terzi, digitalizzazione e un'efficace attività di controllo e riscossione);
- 3) efficaci meccanismi di attuazione (disponibilità di informazioni affidabili sulla consistenza patrimoniali, procedure di valutazione periodiche, capacità di contrastare strategie elusive quali il trasferimento del debito o lo spostamento di attività verso categorie soggette a regimi di favore).

Allo stesso tempo uno [studio](#) del PE segnala tra i possibili svantaggi: rischio di fuga dei capitali, con trasferimento di residenza da parte di individui dotati di elevata mobilità; possibile riduzione degli investimenti; rischio di un'espansione della base imponibile o dell'ambito di applicazione fino a interessare una fascia di popolazione più ampia rispetto a quella inizialmente prevista; liquidità (i contribuenti soggetti all'imposta potrebbero essere costretti a liquidare i propri beni per il pagamento).

Secondo il citato studio dell'[OCSE](#) in caso di introduzione di una tassa sul patrimonio netto sarebbe opportuno tra l'altro: limitare esenzioni e agevolazioni; esentare beni aziendali e effetti personali e domestici fino a un determinato valore; allineare la base imponibile ai valori di mercato; mantenere costante per alcuni anni il valore di riferimento, evitando rivalutazioni annuali; consentire la deducibilità dei debiti solo se contratti per l'acquisizione di beni imponibili; prevedere rateizzazioni;

rafforzare trasparenza fiscale e scambio di informazioni su beni detenuti in altre giurisdizioni; sviluppare la comunicazione dei dati; prevenire la doppia imposizione; valutare periodicamente gli effetti dell'imposta.

Il caso della Spagna

In Spagna – unico paese UE in cui un'imposta sul patrimonio netto è in vigore – le seguenti due tasse hanno generato nel 2023 un gettito complessivo di 2,2 miliardi di euro⁷:

- 1) [imposta sul patrimonio netto](#), che prevede una franchigia generale di 700.000 euro (aumentata di 300.000 euro per l'abitazione principale), con aliquote progressive comprese tra lo 0,2% e il 3,5%. Sfruttando la possibilità per le regioni di disciplinarne alcuni aspetti, Madrid e l'Andalusia hanno applicato un credito d'imposta del 100%, la Galizia del 50%;
- 2) [imposta aggiuntiva sui grandi patrimoni](#), rivolta ai soggetti con un patrimonio superiore a 3 milioni di euro.

Tassazione del capitale

La [Commissione europea](#) rileva preliminarmente che nella maggior parte degli Stati membri i redditi da capitale sono tassati separatamente da quelli da lavoro e con aliquote più favorevoli⁸.

Gran parte dei Paesi tassa i redditi derivanti da capitale (plusvalenze) al momento della loro realizzazione, ovvero a seguito della cessione del capitale, e non al momento della loro maturazione, quando cioè si producono o emergono da una valutazione di mercato. Ne deriva il cosiddetto *lock-in effect* (effetto di immobilizzo): la possibilità di posticipare l'onere fiscale fino al momento della cessione indurrebbe il contribuente a posporre tale momento oltre quanto sarebbe ottimale sotto il profilo economico⁹.

Analizza quindi i seguenti, possibili oneri fiscali:

- 1) **imposte periodiche su plusvalenze non realizzate**. A giudizio della Commissione possono rivelarsi efficaci in contesti circoscritti e ben definiti, soprattutto quando l'obiettivo è ridurre l'effetto *lock-in* o uniformare il trattamento dei redditi da capitale. Richiederebbero infatti valutazioni frequenti e affidabili per una vasta gamma di attività,

⁷ La legislazione Spagnola e la sua evoluzione storica è illustrata in dettaglio nel [volume 2](#) dello studio della Commissione europea, pag. 65 – 77.

⁸ Per dettagli si rinvia a: Commissione europea, [Relazione annuale sulla tassazione 2025](#), pag. 172 – 180. Uno [studio](#) del PE, nel rilevare che tale prassi è comunemente giustificata dall'obiettivo di incentivare gli investimenti e di riconoscere il rischio più elevato e la maggiore mobilità associati ai capitali, paventa che un simile trattamento di favore possa compromettere l'equità del sistema fiscale.

⁹ Paolo Bosi, Maria Cecilia Guerra, I tributi nell'economia italiana, ed. Il Mulino, 2026.

incluse le imprese non quotate e gli immobili, per le quali è difficile determinare il prezzo. L'efficacia dipenderebbe da capacità amministrativa, composizione delle attività e coerenza del sistema complessivo di tassazione dei capitali;

- 2) **imposte non ricorrenti su plusvalenze realizzate.** Costituiscono un elemento fondamentale della tassazione dei redditi da capitale in tutti gli Stati membri dell'UE. Le differenze in termini di aliquote, regole sul periodo di detenzione, esenzioni e integrazione con l'imposta sul reddito delle persone fisiche ne determinano sia il gettito che gli effetti distributivi. Agevolazioni per abitazioni di proprietà, detenzioni a lungo termine e beni aziendali – pur giustificabili da esigenze di liquidità, incentivi all'imprenditorialità o politiche abitative – consentono anche ai redditi da capitale più elevati di sottrarsi alla tassazione integrale. Secondo la Commissione rafforzarne la completezza, la neutralità e l'efficacia potrebbe migliorare sia il gettito che l'equità del sistema. Possono infatti risultare più pratiche e amministrativamente solide rispetto all'introduzione di nuove imposte patrimoniali, specialmente se accompagnate da un rafforzamento degli obblighi di comunicazione, digitalizzazione e cooperazione transfrontaliera.

Imposte sulla successione e sulle donazioni

Sono gli strumenti patrimoniali maggiormente orientati ai trasferimenti intergenerazionali e all'uguaglianza delle opportunità. Interessano più spesso – e per importi più ingenti – le famiglie con patrimoni elevati. Lo studio rileva che, qualora ben congegnate, possono contribuire in modo significativo sia alla mobilitazione di risorse fiscali sia alla progressività dei sistemi tributari, in particolare ai vertici della distribuzione della ricchezza. La loro efficacia dipende da basi imponibili coerenti e sufficientemente ampie, dall'allineamento e integrazione della tassazione nonché da assetti istituzionali che limitino elusione, evasione e complessità amministrativa.

Exit tax

Le imposte di uscita si applicano a plusvalenze non realizzate maturate durante il periodo di residenza quando i contribuenti o i beni tassati si trasferiscono all'estero. Alla luce delle esperienze nazionali difformi, della normativa unionale (che vieta indebite limitazioni alla mobilità) e della necessità di evitare doppia o mancata imposizione, la Commissione conclude che esse funzionano al meglio se inserite in un sistema coerente di tassazione delle plusvalenze, garantendo che i guadagni realizzati a livello nazionale siano tassati in modo fiscalmente equo. La loro efficacia dipende da regole chiare, meccanismi di differimento amministrativamente attuabili e un solido scambio di informazioni.

Conclusioni

La Commissione argomenta che, pur non esistendo un modello unico di tassazione del patrimonio adatto a tutti gli Stati membri, vi sia margine per un migliore utilizzo degli strumenti esistenti. Nel sottolineare l'importanza di monitorare l'evoluzione della tassazione della ricchezza, sostenere l'analisi comparativa, agevolare lo scambio di buone pratiche e limitare elusione e evasione fiscale, lo studio conclude che:

- 1) vi sono valide ragioni per riesaminare e, ove opportuno, rafforzare il contributo delle basi imponibili legate al patrimonio al finanziamento dei sistemi di *welfare* europei;
- 2) eventuali effetti di disincentivazione di risparmio, investimenti o iniziativa imprenditoriale sarebbero modesti. Imposte ben congegnate potrebbero invece favorire un impiego più produttivo delle risorse e un aumento dell'offerta di lavoro;
- 3) i vantaggi dipenderebbero in larga misura dall'interazione con altri elementi del sistema tributario. In linea generale una tassazione globale dei rendimenti di capitale, combinata a imposte di successione e donazioni, potrebbe costituire l'asse portante di un'imposta sulla ricchezza. Una tassa a base ampia sul patrimonio netto potrebbe risultare in tal caso meno necessaria, oppure riservata ai soggetti con patrimoni elevati nei paesi in cui la tassazione dei redditi da capitale e delle successioni rimanga poco sviluppata;
- 4) la struttura del prelievo sarebbe fondamentale per conseguire obiettivi sia di gettito che distributivi: modelli che limitano le esenzioni, si concentrano su ricchezza elevata o trasferimenti di ingente entità e allineano le norme di valutazione e antielusive al resto del sistema tributario sono idonei a generare un gettito significativo riducendo le distorsioni;
- 5) un sistema fiscale centralizzato, registri di alta qualità, ampia comunicazione di dati da parte di terzi, efficace attività di controllo e riscossione, unità specializzate per gli HNWI e il continuo rafforzamento dello scambio automatico di informazioni sono considerate condizioni necessarie per l'efficace tassazione dei patrimoni. L'*exit tax* può fungere da misura di salvaguardia del gettito in presenza di mobilità transfrontaliera;

Nel concordare sul ruolo determinante dell'attuazione, il [Servizio studi](#) del PE ipotizza l'applicazione di alcuni strumenti del diritto unionale: la [direttiva DAC](#) sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale potrebbe essere estesa per assicurare lo scambio automatico di informazioni su elementi tra cui beni di lusso, opere d'arte e *yacht*; si potrebbe realizzare un coordinamento con gli strumenti di lotta al riciclaggio (in particolare i [registri dei titolari effettivi](#), RBO) per rafforzare la trasparenza; l'UE

potrebbe finanziare un'assistenza tecnica per potenziare la capacità amministrativa degli Stati membri.

- 6) in termini di fattibilità politica, qualsiasi iniziativa volta a rafforzare la tassazione sulla ricchezza dovrebbe essere accompagnata da una comunicazione trasparente.

Ipotesi di azione coordinata dell'UE

Nel novembre 2025 il Servizio studi del Parlamento europeo, nel contesto di un più ampio [rapporto sul costo della non Europa](#), ha pubblicato un [approfondimento](#) sull'armonizzazione delle imposte in cui con riferimento all'imposta sul patrimonio propone un'**azione più coordinata a livello UE**. Vengono identificate le seguenti aree di interesse:

- 1) **standard minimi** applicabili ai soggetti con ricchezza superiore a una certa soglia, eventualmente adeguata in funzione delle variazioni del valore dei beni tra gli Stati membri. Si ipotizza l'applicazione di un'aliquota effettiva minima comune. Un elemento centrale potrebbe essere costituito dalla convergenza dei metodi di valutazione, in modo che la proprietà sia stimata su basi più comparabili tra le diverse giurisdizioni (ad esempio tramite valori catastali aggiornati o parametri di riferimento basati sul valore di mercato, così da ridurre l'arbitrio e migliorare la comparabilità della tassazione);
- 2) lo sviluppo di **orientamenti** per donazioni e successioni. Si ridurrebbe così l'incentivo, per i soggetti con patrimoni elevati, a trasferirsi all'interno dell'UE al solo scopo di beneficiare di un trattamento fiscale più favorevole. Ciò non implicherebbe necessariamente la fissazione di aliquote uniche, potendosi limitare alla definizione di principi comuni e migliori pratiche;
- 3) la creazione di un **regime UE opzionale** per la tassazione delle persone fisiche al di sopra di una determinata soglia di patrimonio netto. Tale quadro potrebbe prevedere regole comuni per la valutazione di attività finanziarie e non finanziarie, esenzioni e soglie standardizzate, nonché meccanismi di applicazione condivisi. Si fa riferimento, a titolo esemplificativo, a verifiche fiscali congiunte e un registro UE ad accesso limitato degli HNWI, da utilizzare solo ai fini dell'applicazione di norme fiscali e lotta all'evasione.

A giudizio del Servizio studi del PE le prerogative nazionali sarebbero tutelate dalla natura facoltativa della struttura armonizzata.

Una risorsa propria dell'UE basata sulla tassazione della ricchezza?

Uno [approfondimento](#) del Parlamento europeo del 2022 fa riferimento ad ipotesi, avanzate dalla dottrina, di individuare risorse proprie dell'UE basate sulla tassazione del patrimonio.

Lo studio è stato pubblicato nel periodo immediatamente successivo alla pandemia da Covid-19, quando l'approvazione del programma [Next generation EU](#) ha alimentato il dibattito sui possibili mezzi per finanziare il debito comune.

Le proposte riportate sono, in estrema sintesi, relative a:

- 1) un'imposta sul patrimonio netto delle persone fisiche, il cui potenziale gettito avrebbe potuto raggiungere il 10,8% del PIL UE pur interessando tra l'1% e il 4,8% delle famiglie e comportando un'aliquota effettiva pari a circa lo 0,3% del patrimonio netto;
- 2) un'imposta sul valore di mercato delle società. Si sarebbe trattato di un'imposta applicata alla fonte sulle azioni di società quotate, che avrebbero potuto pagare in contanti o emettendo nuove azioni, evitando così eventuali problemi di liquidità.

Un'imposta di questo tipo è ritenuta fortemente progressiva, poiché il possesso di azioni è altamente concentrato in soggetti più abbienti, e difficile da eludere in virtù della natura regolamentata delle società quotate;

- 3) un'imposta sui redditi più elevati. Sarebbe confluito nel bilancio UE il differenziale tra l'imposta nazionale vigente e il prelievo aggiuntivo;
- 4) un prelievo, eventualmente limitato alle attività finanziarie, *una tantum* per evitare al contempo la fuga di capitali.

Dibattito internazionale

Al livello internazionale è in corso un dibattito sulla tassazione degli HNWI sia all'interno dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sia nel contesto del G20.

Organizzazione delle Nazioni Unite

In ambito ONU sono in corso negoziazioni in vista dell'adozione di una [Convenzione quadro sulla cooperazione fiscale internazionale](#), finalizzata a affrontare l'evasione e l'elusione fiscale da parte di HNWI e a garantirne l'effettiva tassazione negli Stati membri.

Nel 2022, con la [risoluzione 77/244](#), l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha istituito un Comitato negoziale intergovernativo (INC) incaricato di redigere il testo della convenzione. Nel [novembre 2024](#) ne è stato adottato il [mandato](#).

[Notizie di stampa](#) riferiscono che tra il 2025 e il 2027 il Comitato dovrebbe riunirsi tre volte l'anno, lavorando al completamento della convenzione e dei suoi primi protocolli, da sottoporre nel 2027 all'82ª sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

G 20

Nel [novembre 2024](#) i *leader* del G20 hanno annunciato l'intenzione di collaborare per garantire un'effettiva tassazione degli individui con patrimoni ultra-elevati, eventualmente attraverso lo "scambio di migliori pratiche, la promozione del dibattito sui principi fiscali e l'elaborazione di meccanismi antielusione, inclusa la lotta a pratiche fiscali potenzialmente dannose".

In precedenza, su richiesta della Presidenza brasiliana del G20, era stata presentata (luglio 2024) una [proposta](#) per uno *standard* coordinato di tassazione effettiva minima per HNWI. Secondo tale documento gli individui con un patrimonio superiore a un miliardo di dollari USA sarebbero tenuti a pagare ogni anno, a titolo di imposta, almeno il 2% della propria ricchezza, a meno che versino già un importo equivalente a titolo di imposta sul reddito.

I Leader del G20 hanno dunque incoraggiato il [Quadro inclusivo](#) dell'OCSE a valutare un intervento in materia.

Per dettagli sul Quadro inclusivo OCSE si rinvia al Dossier, curato dai servizi di documentazione di Camera e Senato, “Riunione interparlamentare della Sottocommissione per le questioni fiscali del Parlamento Europeo (FISC) sul tema "La tassazione delle attività digitali a livello nazionale e internazionale, alla luce degli sviluppi in corso a livello OCSE - G20", [n. 143/DE](#), pag. 11-13.

A dicembre 2025, in sede di [audizione](#) presso la Sottocommissione FISC, il Capo della Divisione Politiche fiscali e statistiche del Centro per le politiche e l'amministrazione fiscali dell'OCSE ha riferito dello sviluppo di due nuove aree di attività rilevanti per l'*Inclusive Framework*: la fiscalità e la mobilità globale, con l'obiettivo di affrontare le complessità legate a una forza lavoro sempre più mobile e attiva da remoto; l'interazione tra politica fiscale, disuguaglianza e crescita economica.

SESSIONE II - UN POSSIBILE 28° REGIME FISCALE PER LE IMPRESE DELL'UE

A marzo 2026 la Commissione europea ha presentato la [proposta](#) di regolamento relativa al **quadro di diritto societario riguardante il 28° regime - “EU Inc.”**.

La proposta è stata oggetto di [esame](#) di sussidiarietà da parte della XIV Commissione Politiche dell'UE della Camera dei deputati, nonché oggetto di [esame](#) da parte della 9ª Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare del Senato.

Le **disposizioni fiscali** della proposta si limitano essenzialmente a un trattamento fiscale unico della retribuzione dei dipendenti attraverso i piani di *stock option* e i sistemi di partecipazione.

La “[Risoluzione](#) sulla fattibilità di un 28° regime fiscale e relativo potenziale in termini di sostegno alla competitività dell'UE”, adottata a luglio dal Parlamento europeo, chiede, invece, che il nuovo quadro affronti le questioni fiscali in modo **più ampio e ambizioso**.

La stessa richiesta era stata avanzata dal Parlamento europeo a gennaio di quest'anno con la [risoluzione](#) recante raccomandazioni alla Commissione concernenti il 28° regime: un nuovo quadro giuridico per le imprese innovative.

La Sottocommissione **FISC** intende **discutere**, pertanto, **se e come rafforzare** tale **dimensione fiscale** presente

La proposta della Commissione europea

La [proposta](#) di regolamento relativa al **quadro di diritto societario riguardante il 28° regime - “EU Inc.”** stabilisce un insieme unico e armonizzato di norme societarie che comprende una **nuova forma giuridica societaria** da introdurre nell'ordinamento nazionale di **ciascuno Stato membro**.

Contestualmente alla proposta, la Commissione ha adottato una [comunicazione](#) che delinea le iniziative in corso e quelle future per completare in altri settori il 28° regime e una [raccomandazione](#) sulle definizioni di imprese, *start-up* e *scale-up* innovative, per garantire un approccio coerente in tutta l'UE.

In un contesto europeo in cui sono presenti 27 sistemi giuridici e oltre 60 forme societarie nazionali diverse, la Commissione prospetta l'introduzione di **EU Inc.**, una **entità giuridica facoltativa** e completamente **digitale** aperta a tutte le società, con l'obiettivo generale di facilitare la creazione, l'operatività e la crescita delle imprese, in particolare delle *start-up* e delle *scale-up*, nonché migliorare le opportunità di investimento nell'UE. Offrendo maggiori opportunità e migliori condizioni di sviluppo, la

Commissione mira a **rafforzare** la **competitività** delle società e dell'economia dell'UE e a raggiungere un maggiore livello di integrazione nel **mercato unico**, in linea con quanto sostenuto dal [rapporto](#) sul futuro della competitività dell'UE di Mario Draghi e dalla [relazione](#) sul mercato unico di Enrico Letta.

Rinviando per maggiori dettagli di contenuto al [dossier](#) predisposto dal Servizio RUE della Camera dei deputati, si segnala che la proposta prospetta in estrema sintesi:

- una **procedura di registrazione entro 48 ore** a un **costo inferiore di 100 euro** per le imprese EU Inc., senza obblighi in materia di capitale sociale minimo;
- **flessibilità** nelle **modalità di costituzione dell'impresa**, che può avvenire *ex novo*, tramite conversione di una società esistente, mediante la creazione di società controllate da parte di imprese già operative, oppure nell'ambito di operazioni straordinarie quali fusioni o scissioni, anche di carattere transfrontaliero;
- **procedure informative semplificate** garantendo il principio generale *una tantum*;
- **processi aziendali digitali** per l'intero ciclo di vita dell'impresa EU Inc., incluse le procedure di liquidazione e le operazioni di finanziamento;
- **procedure di insolvenza semplificate** per le **start-up innovative** per facilitare la chiusura delle attività;
- l'eliminazione delle formalità che richiedono la presenza fisica e la **semplificazione del trasferimento di azioni**;
- la facoltà di creare un **piano di stock option** per i **dipendenti** valido in tutta l'UE, prevedendo una **tassazione** solo sul **reddito generato** al momento della vendita delle azioni sottostanti;
- la possibilità di **scegliere liberamente** in quale **Stato membro** costituire l'impresa EU Inc.;

La proposta include una lista di pratiche vietate per garantire che le imprese EU Inc. siano trattate allo stesso modo delle altre imprese costituite nei singoli paesi.

- il mantenimento delle **tutele verso i lavoratori**;

La proposta non pregiudica il diritto del lavoro dell'Unione o nazionale, che continuerà a disciplinare le imprese EU Inc. al pari di qualsiasi altra impresa costituita ai sensi del diritto societario nazionale.

- **flessibilità** nella **creazione di diverse categorie di azioni** con vari diritti economici e di voto, anche per proteggere i fondatori delle imprese EU Inc. dalle acquisizioni ostili.

Come anticipato, la proposta affronta in misura molto limitata le **questioni fiscali**, non prevedendo **strumenti di armonizzazione**. Pertanto, il trattamento fiscale applicabile a una società costituita in base al nuovo regime rimane disciplinato dalla normativa nazionale dello Stato membro in cui essa opera.

Al riguardo, il [documento](#) approvato dalla XIV Commissione Politiche dell'UE della Camera rileva che “la mancanza di un'armonizzazione minima in materia fiscale rispetto le EU Inc. rischia di generare fenomeni di **arbitraggio normativo**, poiché la diversità di tassazione potrebbe diventare il fattore dirimente nella scelta del Paese in cui registrare la nuova società”.

Sulla proposta si è espressa con [risoluzione](#) del 5 agosto 2026 la 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) del **Senato**, esprimendo una valutazione complessivamente favorevole. La proposta è inoltre all'[esame](#) della 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) per i profili di sussidiarietà e proporzionalità.

Il Capo VIII della proposta è dedicato al Piano di *stock option* UE per i dipendenti (EU-ESO).

Le società EU Inc. possono istituire un **piano di stock option per i dipendenti** (EU-ESO) in base al quale emettono *warrant* a favore delle persone ammissibili, in particolare ai membri del consiglio e ai dipendenti della società e delle sue controllate.

I **warrant** sono uno **strumento finanziario derivato** che attribuisce al possessore il diritto di acquistare o di vendere l'attività sottostante a (oppure entro) una determinata scadenza ad un prezzo predeterminato.

I **warrant non sono emessi** a favore di **persone** che, direttamente o indirettamente, **detengono azioni della società corrispondenti a più del 25% dei diritti di voto** o dei **diritti sui proventi** della società o hanno detenuto tali azioni nei 24 mesi precedenti l'emissione (**articolo 78**).

L'assemblea generale decide sull'istituzione dell'EU-ESO mediante una delibera, che stabilisce almeno:

- il gruppo di persone ammissibili;
- il numero massimo di *warrant* che possono essere emessi nell'ambito dell'EU-ESO e le azioni alle quali il titolare di un *warrant* ha diritto al momento dell'esercizio del *warrant*;
- il periodo di attesa obbligatorio prima del quale i *warrant* emessi nell'ambito dell'EU-ESO non possono essere esercitati, che è di almeno 24 mesi dall'emissione.

I **proventi** derivanti dal *warrant* si considerano generati, e quindi **soggetti a tassazione**, solo al momento della cessione delle azioni ottenute mediante l'esercizio del *warrant*. I proventi generati sono pari alla differenza tra il *fair value* (valore equo) di mercato delle azioni alla data di cessione e il loro prezzo di acquisizione. Essi sono **soggetti a imposizione conformemente al diritto nazionale** e gli Stati membri devono assicurare che i *warrant* emessi nell'ambito dell'EU-ESO e le relative azioni sottostanti siano soggetti a un trattamento fiscale non meno favorevole di quello applicabile ad altre *stock option* conferite ai dipendenti o strumenti analoghi a norma del loro diritto nazionale, a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti giuridici (articolo 79).

La posizione del Parlamento europeo

Il 9 luglio 2026 il Parlamento europeo ha adottato una [risoluzione](#) di iniziativa sulla fattibilità di un 28° regime fiscale e relativo potenziale in termini di sostegno alla competitività dell'UE.

La risoluzione chiede che l'iniziativa sul 28° regime sia **ambiziosa** nel merito anche per quanto riguarda gli **aspetti fiscali**, garantendo nel contempo il pieno rispetto dei trattati, al fine di consentire alle PMI, alle piccole imprese a media capitalizzazione e alle imprese innovative di espandersi e operare in tutto il mercato unico dell'UE senza soluzione di continuità e senza barriere transnazionali.

La sua **raccomandazione principale** è l'introduzione di un **modulo fiscale** giuridicamente sicuro che le società EU Inc. potrebbero scegliere di includere nelle loro dichiarazioni fiscali e che sarebbe automaticamente riconosciuto da altri Stati membri e accessibile a questi ultimi.

Il Parlamento europeo nello specifico:

- ritiene che i potenziali **benefici** del modulo fiscale includano minori costi di conformità, procedure normative semplificate, maggiore certezza del diritto e prevedibilità e un accesso più agevole ai mercati transfrontalieri, il che contribuirà a migliorare e approfondire il mercato unico europeo;
- osserva che, perché un modulo fiscale sia realizzabile nell'ambito dell'attuale quadro dei trattati e qualora la procedura legislativa applicabile non produca risultati, è opportuno prendere in considerazione una struttura di partecipazione volontaria (**opt-in**) alla legislazione pertinente o, in ultima istanza, una **cooperazione rafforzata**, al fine di ovviare alle carenze della politica fiscale (come l'unanimità richiesta in Consiglio);
- sottolinea in tale contesto che, al fine di garantire la fattibilità (politica) e di preservare il controllo degli Stati membri su una parte sostanziale della loro politica fiscale, come previsto dai quadri giuridici vigenti, l'**ambito di applicazione** del modulo fiscale dovrebbe essere limitato, in una fase iniziale, a un sottoinsieme di imprese, quali le start-up e le scale-up transfrontaliere orientate alla crescita, che di norma generano solo entrate contenute derivanti dall'imposta sul reddito delle società per gli Stati membri;
- sottolinea che tutti gli incentivi fiscali nell'ambito del 28° regime devono essere pienamente compatibili con le norme in materia di **aiuti di Stato** e concepiti in modo da evitare una concorrenza fiscale dannosa, garantendo nel contempo condizioni di parità all'interno del mercato unico.

Il modulo farebbe parte dello sportello unico o di una piattaforma dedicata, interamente **digitale** e standardizzato in inglese.

Il modulo potrebbe semplificare e armonizzare la **tassazione del reddito delle società**, ad es. attraverso una base imponibile consolidata dell'UE, la

standardizzazione delle dichiarazioni dei redditi, una migliore comunicazione tra le autorità fiscali e l'applicazione del principio del "digitale per definizione".

Per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto (**IVA**), le società EU Inc. avrebbero anche accesso a un quadro centralizzato in materia di IVA, con un numero di partita IVA unico dell'UE e il portale digitale dello sportello unico per le dichiarazioni e i rimborsi. Le procedure di ritenuta alla fonte sarebbero razionalizzate e semplificate grazie al riconoscimento di una residenza fiscale, centralizzata in un registro a livello dell'UE accessibile agli Stati membri.

Per quanto riguarda i **piani di stock option per i dipendenti dell'UE** (EU-ESO), che sono facoltativi nella proposta dell'UE Inc., la risoluzione raccomanda che diventino **obbligatorî** nell'ambito del modulo fiscale e che le plusvalenze siano trattate come redditi da capitale anziché come redditi da lavoro dipendente, allineando in tal modo gli incentivi per i dipendenti alla crescita aziendale a lungo termine ed eliminando l'effetto distorsivo della tassazione anticipata.

La risoluzione suggerisce di istituire uno status unico di investitori, verificato digitalmente, per evitare la doppia imposizione delle plusvalenze.

Infine, il modulo fiscale introdurrebbe incentivi fiscali coordinati e rigorosamente condizionati per la ricerca e lo sviluppo.

Lo studio “Feasibility of a 28th Tax Regime and Its Potential to Support EU Competitiveness”

Lo [studio](#) “*Feasibility of a 28th Tax Regime and Its Potential to Support EU Competitiveness*”, richiesto dalla FISC e pubblicato ad aprile 2026, **esamina la fattibilità di un regime fiscale opzionale dell'UE** - il cosiddetto 28° regime - a sostegno della competitività.

Propone un quadro parallelo a quelli dei 27 Stati membri, volto a ridurre la complessità fiscale transfrontaliera e l'incertezza giuridica, preservando al contempo il principio di sussidiarietà, la sovranità fiscale degli Stati membri e le salvaguardie contro gli abusi.

Lo studio muove da uno **squilibrio strutturale**: l'attività economica nel mercato interno è sempre più transfrontaliera, mentre la fiscalità rimane prevalentemente nazionale. Le imprese che si espandono all'interno dell'UE si confrontano con molteplici basi imponibili, incentivi divergenti alla R&S, pratiche difformi in materia di prezzi di trasferimento, procedure IVA eterogenee e sistemi frammentati di sgravio sulle ritenute alla fonte. Il risultato è un aumento dei costi di conformità, dell'incertezza giuridica, del rischio di doppia imposizione e delle distorsioni degli investimenti.

Il regime non è pensato come armonizzazione fiscale integrale, ma come uno **strumento di semplificazione mirata per le attività economiche transfrontaliere**, strutturato come un menù di blocchi modulari, piuttosto che come un pacchetto tutto o niente, tra cui il legislatore europeo può selezionare soltanto gli elementi politicamente e giuridicamente praticabili.

Sul piano giuridico, lo studio scarta l'ipotesi di un accordo intergovernativo - incompatibile con l'acquis fiscale UE per la maggior parte delle misure - e individua nella **cooperazione rafforzata** il percorso più solido, con la direttiva *opt-in* (in base alla quale tutti gli SM adottano la direttiva ma solo quelli partecipanti sono vincolati dal regime sostanziale) come alternativa di secondo livello. Per ridurre la rigidità dell'unanimità in materia fiscale, lo studio raccomanda l'inserimento di una clausola di scadenza che renda il regime più agevole da adottare sul piano politico, assicurando gli Stati membri sul fatto che sarà riesaminato dopo un periodo definito, preservando al contempo il requisito dell'unanimità per il rinnovo.

I principali **blocchi fiscali** analizzati sono:

- 1) le ritenute alla fonte, per le quali si propone in particolare un sistema di sportello unico centralizzato e l'estensione dell'ambito soggettivo delle direttive esistenti alla nuova forma societaria;
- 2) la base imponibile dell'imposta sul reddito delle società: anziché una base imponibile comune integrale, lo studio raccomanda un quadro coordinato e un'autorità fiscale capofila, senza toccare le aliquote nazionali;
- 3) la compensazione transfrontaliera delle perdite: lo studio suggerisce un meccanismo di proroga fiscale temporanea nello Stato di origine, meno invasivo della compensazione permanente;
- 4) gli incentivi alla R&S: lo studio sostiene l'introduzione di un credito d'imposta armonizzato a livello UE per la R&S, applicabile alle imprese aderenti al regime e idealmente rimborsabile per le startup;
- 5) i prezzi di trasferimento, proponendo un rulebook conciso, *safe harbour* mirati e un sistema di risoluzione rapida delle controversie;
- 6) la mobilità societaria, proponendo di garantire l'accesso alla direttiva sulle fusioni con procedure standardizzate;
- 7) la remunerazione azionaria dei dipendenti: lo studio propone regole coordinate su timing e valutazione per ridurre la doppia imposizione sui lavoratori mobili;
- 8) l'IVA: l'ambizione dello studio è procedurale piuttosto che sostanziale: migliore interoperabilità, minori duplicazioni, audit più coordinati e strumenti più efficaci di prevenzione delle controversie.

Sul piano dei vincoli giuridici, lo studio conclude che il regime è **compatibile con i requisiti di competenza UE e di sussidiarietà**, purché sia chiaramente giustificato come risposta a ostacoli fiscali transfrontalieri che gli Stati membri non sono in grado di risolvere adeguatamente in modo autonomo. La condizione più critica riguarda i vincoli di eguaglianza e aiuti di Stato: quanto più il regime è definito in modo esaustivo a livello UE e aperto a tutte le imprese che adottano la nuova forma societaria su base volontaria, tanto minore è il rischio di contenzioso. Criteri di accesso selettivi o ampia discrezionalità nazionale aumenterebbero invece significativamente i rischi di incompatibilità.